

Oggi 21 settembre 2005 in Roma, ANIA, SNA ed UNAPASS hanno raggiunto il presente accordo, che modifica l'art. 17 dell'Accordo Nazionale Agenti 23 dicembre 2003, da sottoporre per la ratifica ai rispettivi Organi statutari.

**1) Modifica al comma III dell'art. 17**

Al comma III dell'art. 17, primo rigo, dopo le parole "comma precedente" si aggiungono le seguenti "nonché per i soggetti di cui al successivo comma V aventi diritto".

**2) All'art. 17, dopo il IV comma, è inserito il seguente:**

V comma

Nel caso di contratto di agenzia stipulato con una società regolarmente costituita, l'impresa può richiedere alla società l'uscita del soggetto o dei soggetti di cui all'art. 2, V comma, per avere il soggetto raggiunto il limite di età di cui al presente articolo.

I commi I, II, III e IV dell'articolo 2 bis si applicano anche nel caso di uscita di uno di tali soggetti per raggiunto limite di età che sia stata richiesta dall'impresa.

Nel caso in cui l'uscita per avere il soggetto raggiunto i limiti di età sia stata richiesta dall'impresa spetterà alla società agenziale - nel solo caso di intesa raggiunta tra le parti, ai sensi dell'art. 2 bis, I comma, sul nominativo del soggetto eventualmente subentrante - la somma aggiuntiva di cui al secondo comma del presente articolo in misura corrispondente alla quota di partecipazione detenuta nella società agenziale dal soggetto uscente.

Nel caso in cui le parti non abbiano raggiunto l'intesa di cui all'art. 2 bis, I comma, troverà esclusiva applicazione quanto previsto dal comma III dell'articolo 2 bis e pertanto nessuna somma aggiuntiva di cui al presente articolo sarà dovuta dall'impresa.

**3) Dopo la nota a verbale dell'art. 17 sono inserite le seguenti:**

NOTA A VERBALE II (ART. 17)

Le disposizioni di cui all'art. 17 comma V – introdotte nell'Accordo Nazionale Agenti con successivo accordo del 1° dicembre 2005 – entrano in vigore il 1° dicembre 2005.

Tali norme non si applicano ai soggetti che abbiano già compiuto il 65° anno di età alla data del 31 dicembre 2003.

NOTA A VERBALE III (ART. 17)

SNA ed UNAPASS dichiarano all'ANIA che la somma corrisposta alla società agenziale ai sensi del comma V dell'art. 17 sarà dalla società agenziale destinata al socio uscente.

NOTA A VERBALE IV (ART.17)

SNA, UNAPASS ed ANIA confermano che nessuna somma aggiuntiva prevista al secondo comma del presente articolo sarà corrisposta nel caso in cui l'uscita del soggetto riguardi il delegato all'attività agenziale non socio.

